



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA

Art. 6

Assistenza spirituale ai detenuti

Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorita' competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni. L'assistenza spirituale e' svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Versione in vigore dal 17 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
Estremi	Legge 8 luglio 2026, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-diocesi/art-6-assistenza-spirituale-ai-detenuti>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it